



# REPERTORIO

D.D.G. n. 282

Eolica Petralia s.r.l.  
Acquisizione Sanante  
Petralia Sottana (PA)

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. *delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico";
- VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;*
- VISTO il D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in particolare gli artt. 95 e seguenti;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative* ed in particolare l'art. 12, comma 3, secondo cui «le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi autorizzate ai sensi del c. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti»;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;*
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.R.S. 9/3/2009 (di seguito *Deliberazione n. 1/2009*) pubblicato nella G.U.R.S. del 27/3/2009, n. 13;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;*
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.;*



- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48, ed in particolare l'art. 13 comma 1 che sancisce l'inapplicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.R. Sic. 5/12/2009, n. 12;
- VISTO il D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. riguardante il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (di seguito *TUE*);
- VISTO l'art. 36 della L.R. 2/8/2002 n. 7, con il quale la Regione Siciliana ha recepito l'applicazione del *TUE*;
- VISTO l'art. 2, comma 159, della Legge 24/12/2007 n. 244;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 412 del 14/07/2016 che designa l'Ing. Alberto Tinnirello quale Dirigente responsabile del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito all'Ing. D'Urso Salvatore Lorenzo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.R.S. n. 743 del 06/07/2004 con il quale il Servizio 2 del Dipartimento regionale dell'Ambiente ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni alla Società Eolo 3W Sicilia S.r.l. per la realizzazione di un parco eolico in Loc. Recattivo e Cuti nel Comune di Petralia Sottana (PA) costituito da n. 46 aerogeneratori per una potenza elettrica di 39,1 MW ed opere connesse;
- VISTO il D.R.S. n.1028 del 14/06/2006 del Dipartimento Regionale dell'Industria, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo 2 al n. 5587 del 19/6/2006, con il quale la Società Eolo 3W Sicilia S.r.l., con sede in Roma Via Ombrone 2/g - C.F. 07267731003, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, a costruire ed esercire un parco eolico, costituito da n. 46 aerogeneratori da 850 KW cadauno da installare nel Comune di Petralia (PA) per una potenza complessiva di 39,1 MW, nonché a costruire la Stazione di trasformazione MT/AT e la Stazione di consegna RTN 150 kV nel Comune di Petralia (PA), ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello stesso parco eolico per la produzione di energia elettrica così come descritto nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alle istanze del 21/11/2005 e, per quanto riguarda il cavidotto a 20 kV, in conformità al piano particellare (elaborato descrittivo) e piano particellare cavidotto (elaborato grafico) allegati al parere positivo reso dall'Assessorato regionale dei LL.PP. prot. n. 12723/PA10 del 06/4/2006, come da dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della L. 9/1/1991 n. 10 ed ai sensi dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32, circa la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;
- VISTO che fra le ditte catastali di cui al sopracitato parere dell'Assessore Lavori Pubblici ed all'elenco allegato al D.R.S. 1028/2006, rientra il terreno oggetto del presente Decreto, fg. 134, part. 59, con l'individuazione delle ditte catastali (proprietari terreni), la superficie catastale (ha1, are31, ca.25), in cui viene indicata la superficie da espropriare (mq 1170), la superficie di occupazione temporanea (mq 1830) ed i mesi di occupazione temporanea previsti (36 mesi);
- VISTA la comunicazione di inizio lavori del 06/12/2007, prot. n.41, pervenuta in data 12/12/2007;
- VISTO il D.R.S. n. 1595 del 22 settembre 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano, in data 23/10/2009 al n. 8139, con il quale l'autorizzazione unica di cui al sopracitato D.R.S. 1028/2006 per la costruzione e l'esercizio del parco eolica della potenza complessiva di 39,1 MW e opere accessorie, è stata volturata a favore della società Eolica Petralia S.r.l. (di seguito la "Società") con sede in Sesto San Giovanni (MI) Via Alberto Falck, 4/16 - C.F. 10010841004, nonché, contemporaneamente, è stata approvata una riduzione della potenza complessiva da 39,1 a 27,2 MW (per l'eliminazione di n. 14 turbine, già precedentemente autorizzate con il sopracitato D.R.S. 1028/2006) con contestuale dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della L. 9/1/1991, n. 10 ed ai sensi dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32, di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere;
- VISTO il D.R.S. n. 249 del 17/07/2010, con il quale l'Assessorato Energia - Dip. Energia ha concesso una proroga al 31/12/2012 del termine di fine lavori per la costruzione e l'esercizio del parco eolico costituito da n. 32 aerogeneratori da ubicare nel Comune di Petralia (PA), per una potenza elettrica complessiva di 27,2 MW, nonché della Stazione di trasformazione MT/AT e della Stazione di consegna RTN 150 kV nel Comune di Petralia (PA) ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello stesso;



VISTO il provvedimento prot. n.10520 del 23/11/2010 con il quale l'Assessorato dell'Energia ha preso atto della variante non sostanziale proposta in corso d'opera per l'adeguamento della sottostazione di trasformazione ai nuovi standard della Società Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n.EP/036/2011, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 28/11/2011 al n. 55719, con la quale la Società ha chiesto un'ulteriore proroga dei termini per il completamento dell'impianto così motivata:

- la tempistica per la realizzazione delle opere di Terna S.p.A. rappresenta per la Società un evento di forza maggiore, nonostante la stessa abbia fatto il possibile per limitare al minimo gli scostamenti tra il termine stabilito nel citato D.R.S. n.249/2010 e l'esercizio del parco eolico;
- La necessità di rimodulare la fase di realizzazione del parco eolico, per motivazioni di ordine tecnico ed economico, in due stralci esecutivi, e segnatamente:
  1. Un primo stralcio esecutivo, composto da 26 aerogeneratori, della potenza complessiva di 22,1MW la cui installazione era stata già sostanzialmente ultimata al momento della comunicazione in argomento (il "Primo Stralcio");
  2. un secondo stralcio esecutivo, composto da 6 aerogeneratori, da realizzare in fase successiva (il "Secondo Stralcio"), previo espletamento di ogni eventuale passaggio autorizzativo che risultasse necessario;

VISTO il D.R.S. n. 67 del 22 febbraio 2012, con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione del Parco Eolico in argomento, per le motivazioni sopracitate, è stato ulteriormente prorogato di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 29/02/2012.

VISTA La nota prot. n. EO/023/2012 dell'11/6/2012, assunta al protocollo informatico di questo dipartimento in data 20/6/2012 al n. 43051, con la quale la Società Eolica Petralia e la Società Terna S.p.A. hanno chiesto la voltura parziale dell'autorizzazione unica per la sola parte relativa alle opere di connessione a favore di Terna S.p.A.;

VISTA La nota prot. n. EO/32/2012 del 03/08/2012, assunta al protocollo informatico di questo dipartimento in data 14/08/2012 al n. 53529, con la quale la Società Eolica Petralia S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione di prendere atto della definitiva determinazione assunta dalla medesima Società di rinunciare alla realizzazione degli ultimi n. 6 (sei) aerogeneratori, (il "Secondo Stralcio"), relativi al parco eolico da ubicare nel Comune di Petralia Sottana;

VISTO il D.R.S. n. 50 del 15/02/2013 con il quale l'autorizzazione unica è stata volturata, per la sola parte relativa alla Stazione di consegna ed alle opere di connessione alla rete RTN, in favore di TERNA S.p.A.;

VISTO il provvedimento prot. n.71796 del 12/12/2013 con il quale questo Dipartimento ha preso atto della variante non sostanziale proposta dalla Società, in base alla quale la stessa ha realizzato soltanto "un primo stralcio" del progetto assentito con D.R.S. 1595/2009, con la realizzazione di soli n. 26 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 22,1 MW nel Comune di Petralia Sottana (PA), rinunciando definitivamente alla realizzazione del cosiddetto "secondo stralcio" e cioè agli ulteriori n. 6 aerogeneratori;

CONSIDERATO che il suddetto primo stralcio, di cui al DRS n. 1595/2009 e successive varianti approvate, è stato completato ed è in esercizio, nonché dotato di connessione definitiva alla RTN, come da Regolamento di Esercizio del 01/06/2015;

VISTA la nota prot. n. 9-2015 del 09/07/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento dell'Energia in data 07/08/2015 al n. 27317, con la quale la Società ha rappresentato quanto segue:

- il D.R.S. n. 1028 del 14.06.2006, con il quale è stata rilasciata l'AU per la realizzazione e l'esercizio del Parco Eolico, comprende anche le opere ed infrastrutture connesse al servizio dello stesso così come descritte nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati all'istanza del 21.11.2005 e per il cavidotto a 20 KV, in conformità al piano particellare (elaborato descrittivo) e piano particellare cavidotto (elaborato grafico) allegato al parere dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici prot. n. 12723/PA10 del 06.04.2006. Il D.R.S. 1028/2006 dà, inoltre, espressamente atto che costituiscono parte integrante dell'AU gli allegati n°. 2) Elenco Ditte Catastali Comune di Petralia Sottana e n°. 7) Planimetria catastale foglio 134, percorso cavi scala 1:4.000 - Tav. 3 II;
- fra le ditte del piano particellare di cui al sopracitato parere dell'Assessore Lavori Pubblici e all'elenco allegato al D.R.S. 1028/2006, con relativa planimetria, rientra il terreno di cui al fg. 134, part. 59, del catasto terreni del Comune di Petralia Sottana (PA) con l'individuazione delle ditte catastali (proprietari terreni), della superficie catastale (ha1, are31, ca.25), in cui viene indicata la



superficie da espropriare (mq 1170), della superficie di occupazione temporanea (mq 1830) ed i mesi di occupazione temporanea previsti (36 mesi) (il "Terreno");

- il suddetto Terreno risulta compreso quindi nel D.R.S. n. 1028, del 14.06.2006 relativo al rilascio della Autorizzazione Unica (di seguito "AU") per la realizzazione e gestione del Parco Eolico comprese le opere ed infrastrutture connesse al servizio del Parco Eolico (strada e cavidotto), ma non risulta la definitiva disponibilità giuridica dello stesso mediante atto di costituzione di diritto reale o decreto di esproprio;
- i proprietari del Terreno con raccomandata a.r. del 14.07.2014 (ricevuta in data 24 luglio u.s.) hanno diffidato la Società a ripristinare lo stato dei luoghi per occupazione "sine titulo"
- la Società ha riscontrato la suddetta diffida nell'attesa di poter verificare la possibilità di una bonaria composizione della vicenda in via stragiudiziale, riscontro che, tuttavia, non è andato a buon fine, in quanto le posizioni fra le parti risultavano molto distanti, come accertato in un successivo incontro fra le stesse;
- le opere sono state realizzate, i lavori sono stati conclusi e l'impianto è entrato in esercizio ;
- il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è spirato in data 14/06/2011;
- in relazione alle aree individuate nell'elenco delle Ditte catastali e nei piani particellari, allegati sub 1, 2 e 3 al provvedimento autorizzativo, non è stato emesso alcun provvedimento di trasferimento definitivo della proprietà dei beni occupati e conseguentemente l'occupazione è stata attuata *sine titulo* in data 06/12/2007 al momento dell'inizio dei lavori;
- per i motivi sopra esposti, la Società ha chiesto con la sopra citata nota l'emissione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, comma 6 del TUE, per la costituzione in suo favore dei diritti di servitù sulle aree modificate a seguito della realizzazione di viabilità e passaggio di cavidotto che non è stato possibile acquisire in via contrattuale e meglio individuate nell'elenco delle Ditte catastali e nei piani particellari, allegati sub 1, 2 e 3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8 del TUE, lo speciale procedimento acquisitivo di che trattasi trova altresì applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rinnovandone comunque la valutazione di attualità e prevalenza;

CONSIDERATO che i beni immobili occupati sono stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le quali, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10/9/2010, sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti in quanto finalizzate al soddisfacimento dell'interesse pubblico alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, che costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del P.Ilo di Kyoto dell'11/12/1997;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico all'acquisizione dei terreni utilizzati per la realizzazione del parco eolico in questione, necessari per consentire la prosecuzione dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, è ritenuta prevalente rispetto all'eventuale interesse legato alla restituzione degli immobili occupati per le finalità di cui sopra;

CONSIDERATO che la Società ha chiesto la costituzione, in proprio favore, della servitù sui terreni interessati dalle strade di collegamento tra gli aerogeneratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del TUE, per tutta la durata di efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 1028/2006 e DRS n.1595/2009;

CONSIDERATO che sussistono attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico all'acquisizione dei terreni interessati dall'opera ai sensi dell'art. 42 bis del TUE e che non sono risultate percorribili alternative alla loro acquisizione coatta;

CONSIDERATO che lo stesso art. 42 bis, commi 1, 3, 5 e 6, del TUE prevede la corresponsione di un indennizzo in favore degli aventi diritto in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento autorizzativo, aumentato del 20% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio non patrimoniale arrecato;

RITENUTI sussistenti i presupposti previsti dall'art 42 bis, più volte citato, comma 5 del TUE, attesa l'avvenuta utilizzazione dei beni da parte della Società per finalità di pubblico interesse, la modificazione dei beni stessi in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio, la riconosciuta prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni e, infine, la determinazione e disposizione del pagamento per il risarcimento del danno arrecato;



CONSIDERATO che tale provvedimento s'impone ai fini di un'ottimizzazione dell'interesse pubblico, viceversa fortemente pregiudicato dalla restituzione dei beni previa loro rimessione in pristino, nonché ai fini della necessaria definizione all'assetto dominicale dei beni occupati *sine titulo*, non essendo compatibile l'opera con il permanere della proprietà privata del sedime;

VISTA la nota prot. n. 29453 del 4/09/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del TUE, si è provveduto a delegare la Società ad avviare il relativo procedimento attraverso invio di specifica nota di avviso alle Ditte interessate con i mezzi e le procedure di legge;

CONSIDERATO che a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del TUE, è stato comunicato a cura della Società, nel rispetto della delega sopra citata, l'avvio del procedimento indirizzato ai singoli proprietari a mezzo raccomandata a/r del 28/10/2015 ed a mezzo deposito degli atti presso il Comune di Petralia Sottana (PA), nonché attraverso pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" (edizione Sicilia) del 30/10/2015;

VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 03/11/2016 al n. 38642, con la quale il legale rappresentante della Società ha dichiarato che non è pervenuta alcuna osservazione o opposizione da parte di terzi all'avviso di cui al precedente considerato, nonché la proposizione di congrua proposta economica ai fini della bonaria costituzione del diritto di servitù e di passaggio del cavidotto sul Terreno come chiesto da questo Dipartimento alla Società con nota prot. n. 16042 del 22/04/2016;

VISTA la comunicazione prot. n. 10-2015 del 23/12/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 28/12/2015 al n. 45352, con la quale la Società ha trasmesso la relata di notifica del Comune Petralia Sottana (PA) con l'attestazione di avvenuta pubblicazione senza osservazioni o opposizioni all'avvio del procedimento di che trattasi;

VISTA la nota datata 28/02/2017, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/03/2017 al n. 9336, con la quale la Società, in riscontro alla nota di questo Dipartimento prot. n. 40916 del 21/11/2016, ha trasmesso le attestazioni di ricevimento della sopracitata proposta economica ai proprietari interessati al procedimento in argomento da cui si rileva lo spirare dell'efficacia della stessa non avendo i proprietari del Terreno dato riscontro;

VISTA la nota datata 13/12/2017, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 03/01/2018 al n. 258, con la quale la Società ha trasmesso l'elaborato relativo all'aggiornamento, fino al 31/12/2017, delle indennità dovute per il risarcimento per occupazione senza titolo;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30/4/2015;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla costituzione del diritto di servitù, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del TUE, per tutta la durata dell'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 1028 del 14/06/2006 e seguenti, e sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero al loro deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, sulle aree interessate per le finalità analiticamente indicate nell'elenco delle Ditte catastali che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante,

## DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società Eolica Petralia a .r.l. (di seguito Società), è costituito, in favore della stessa, il vincolo del diritto di servitù e di passaggio pedonale e carrabile, nonché di elettrodotto, sulle aree interessate per le finalità analiticamente indicate nell'elenco delle Ditte catastali (*rectius*: proprietari) che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. Tale vincolo viene apposto per tutta la durata dell'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n.1028/2006 e D.R.S. n.1595/2009 e successivi, nonché sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero al loro deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio di cui al successivo art. 2.

Art. 2) La Società provvederà al pagamento dell'indennizzo spettante ai proprietari a fronte del provvedimento di acquisizione, analiticamente indicato nel succitato elenco delle Ditte catastali come in premessa determinato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto ovvero al loro deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio ai sensi dell'art. 20 comma 14 del TUE.

- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68 comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) La Società è onerata della registrazione del presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla notifica, alla trascrizione del medesimo presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Palermo (Conservatoria dei registri immobiliari), a curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S., nonché a notificarlo ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dallo stesso termine.

Palermo,

18 MAG, 2018



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Ing. Salvatore D'Urso)

Dati Catastrali													Valore di mercato €/ha	Dati metrici del percorso cavidotto da asservire			Dati Metrici viabilità da asservire al passaggio	Valore servitù €/mq	Indennità Servitù Elettrodotta e passaggio viabilità	indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito	danno da occupazione illegittima			TOTALE		
Foglio	Particello	Intestatetario	proprietà	Natura del Terreno	Classe	Superficie totale mq	Reddito		Valore di mercato €/ha	Area ingombro linea	dati metrici			Dati Metrici viabilità da asservire al passaggio	Valore servitù €/mq	Indennità Servitù Elettrodotta e passaggio viabilità					indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito	danno da occupazione illegittima			TOTALE	
							Dominicale	Agrario			Lunghezza	larghezza										(5% V all'anno)	anni			
134	59	Nicosia Michele nato a Santa Caterina Villarmosa il 23/09/1961 CF. NCSMH61P231169H	29/36	SEMINATIVO	4*	13.725	35,44	10,63	12.000,00	348	87	4,00	451	1,20	€ 958,80	€ 191,76	€ 47,94	10	€ 479,40	€ 1.629,96						
		Nicosia Claudio Diego Mario nato a Santa Caterina Villarmosa il 02/02/1963 CF. NCSDD63B021169A	2/36																							
		Nicosia Fabrizio nato a Santa Caterina Villarmosa il 25/10/1969 CF. NCSFRZ69R251169Y	2/36																							
		Nicosia Salvatore nato a Santa Caterina Villarmosa il 18/06/1924 CF. NCSST724H181169G	3/36																							

